

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1539

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, ANGELINI VITO, ALBERINI, CARLOTTO**

*Presentata il 5 aprile 1984*

**Aumento del numero dei marescialli maggiori e aiutanti di battaglia dell'Arma dei carabinieri da nominare alle cariche speciali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1, secondo comma, della legge 4 luglio 1980, n. 318, stabilisce che nell'organico degli aiutanti di battaglia e dei marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri sono compresi 300 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, come modificato dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1717.

Attualmente le predette cariche, da conferire ai vincitori di apposito concorso per esami secondo quanto dispone l'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sono quelle di:

comandante di sezione;

capo scrivano presso gli uffici del comando generale dell'Arma, delle divisioni e delle brigate;

capo scrivano presso gli uffici (comando, amministrazione, servizio) delle legioni, reparti e gruppi autonomi;

addetto alla compagnia comando legionale;

comandante di plotone presso la scuola centrale e la legione allievi carabinieri;

comandante di plotone scorta di governatori.

Le cariche suddette, alcune delle quali già soppresse, non sono più rispondenti alle nuove ed accresciute esigenze della Arma, sia per la diversa struttura ordinativa assunta negli ultimi anni nel settore dell'organizzazione mobile, tecnico-scientifico e speciale e sia per una più spiccata professionalità richiesta ai vari livelli.

A questa esigenza si aggiunge la necessità di affidare a capaci ed esperti sottufficiali incarichi ora attribuiti ad ufficiali subalterni il cui numero risulta nettamente inferiore ai posti organici previsti.

In tale quadro si rende necessario:

aumentare in misura adeguata il numero dei marescialli da nominare alle cariche speciali portandolo, nell'ambito dell'organico dei marescialli maggiori e aiutanti di battaglia, ad un ventesimo dei posti stabiliti per gli organici complessivi dei sottufficiali dell'Arma (1.100 unità su 22.000). L'aumento da 300 a 1.100 unità non comporta variazioni nel numero complessivo dei marescialli maggiori ed aiutanti il cui ruolo, fissato in 3.500 unità, non subisce modifiche;

definire in materia una nuova disciplina che, abrogando le ormai superate disposizioni in vigore (legge n. 1225 del 1936, modificata dalla legge n. 1717 del

1942 e legge n. 210 del 1951) preveda, previo concorso per esami, la nomina dei marescialli maggiori alle cariche speciali di comandanti o di capo scrivano presso i reparti e gli uffici stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Allo scopo è stata predisposta l'unità proposta di legge che, oltre a consentire il perseguimento delle finalità sopraindicate, ben si armonizza con il disposto dell'articolo 36 della legge sul nuovo ordinamento della polizia di Stato concernente la istituzione del ruolo degli ispettori i quali si collocano in una posizione intermedia fra i commissari (v. ufficiali) e sovrintendenti (v. marescialli).

L'onere derivante dal presente provvedimento è stato valutato in lire 750 milioni annui, corrispondente alla differenza di livello stipendiale tra il VI e il VI livello *bis* attribuito agli 800 sottufficiali da nominare alle cariche speciali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1980, n. 318, è sostituito dal seguente:

« Nell'organico degli aiutanti di battaglia e dei marescialli maggiori sono compresi, nel limite di un ventesimo dei posti stabiliti per gli organici complessivi dei sottufficiali dell'Arma, i marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 2 della presente legge ».

## ART. 2.

L'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210, è sostituito dal seguente:

« Gli aiutanti di battaglia e i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la nomina alle cariche speciali di comandante o di capo scrivano presso i reparti o gli uffici stabiliti con decreto del Ministro della difesa, previo concorso per esami ».

## ART. 3.

È abrogato l'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, quale sostituito dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1717.

## ART. 4.

Per l'onere complessivo previsto in lire 750 milioni si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 4501 del Ministero della difesa (Spese fisse per stipendi Arma carabinieri).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio con propri decreti.